

## BOZZA DI ACCORDO INTERVENTI FONDO SPORT E PERIFERIE

### T R A

Il **Comitato Olimpico Nazionale Italiano**, con sede legale in Roma, Largo Lauro de Bosis n. 15, Partita IVA 00993181007 nella persona del Dr. Giovanni Malagò, nato a Roma il 13/3/1959, nella sua qualità di Presidente, che agisce in virtù dei poteri conferitegli dalla legge, dallo statuto e dalla deliberazione \_\_\_\_\_ (di seguito il "**CONI**")

### E

\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, nella persona del \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, che agisce in virtù dei poteri conferitegli \_\_\_\_\_ (di seguito per brevità anche l' "**Ente beneficiario**")

(di seguito, congiuntamente, anche le "**Parti**")

### PREMESSO CHE

- A. Il CONI ha tra le sue finalità la promozione della massima diffusione della pratica sportiva anche al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti nel territorio, tenendo conto, tra l'altro, delle competenze degli enti locali;
- B. L'art. 15 del decreto legge del 25 novembre 2015, n. 185, recante "*Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane*", convertito con modificazioni dalla legge del 23 gennaio 2016, n. 9, ha istituito il Fondo "Sport e Periferie" (di seguito, il "**Fondo**") da trasferire al CONI con una spesa complessiva autorizzata di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017;
- C. Il Fondo è finalizzato alla ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale, alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e alla diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;
- D. In ottemperanza a quanto previsto all'art. 15, comma 3, in data 10 dicembre 2015, il CONI ha presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il piano riguardante i primi interventi urgenti (di seguito, il "**Piano Interventi Urgenti**"), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 febbraio 2016;
- E. Successivamente, il CONI ha presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il primo piano pluriennale degli interventi (di seguito, il "**Primo Piano Pluriennale**"), che è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016;
- F. Il Decreto Ministeriale \_\_\_\_\_ ha disposto il rifinanziamento del Fondo con conseguente trasferimento al CONI di importo pari a € \_\_\_\_\_;

- G. In esecuzione di quanto previsto nel citato Decreto Ministeriale, il CONI ha presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un nuovo piano degli interventi (di seguito, il “ **Secondo Piano Pluriennale**”), che è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del \_\_\_\_\_;
- H. Tra gli interventi previsti nel Secondo Piano Pluriennale vi è l'intervento denominato “ \_\_\_\_\_”, come meglio individuato al successivo art. 2, per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_);
- I. Il CONI agisce *ex lege* per il tramite di CONI Servizi S.p.A. (di seguito, “**CONI Servizi**”), con sede legale in Roma, Largo Lauro De Bosis, n. 15, capitale sociale Euro 1.000.000,00 i.v., C.F., Partita I.V.A. e numero di registrazione al Registro delle Imprese di Roma 07207761003. CONI Servizi, costituita ex articolo 8 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 8 agosto 2002, n. 178, è interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e svolge le proprie funzioni sulla base di un contratto di servizio annuale con il CONI;
- J. Con deliberazione n. \_\_\_\_\_, la Giunta Nazionale del CONI ha dato mandato al Presidente Giovanni Malagò di stipulare gli accordi necessari per l'implementazione dei Piani previsti dal D.L. n. 185/2015 nei limiti delle somme assegnate annualmente dal Decreto;
- K. L'immobile oggetto dell'intervento di cui alla precedente lettera H (di seguito, l' “**Impianto**”) è nella piena titolarità dell'Ente beneficiario;
- L. L'intervento di cui alla precedente lettera H realizza le finalità di cui all'art. 15 d.l.185/2015 in quanto è diretto allo sviluppo dell'agonismo, alla rimozione degli squilibri economico-sociali e all'incremento della sicurezza urbana;
- M. Il CONI, previo accordo con l'Ente beneficiario, ha interesse a dare esecuzione al Secondo Piano Pluriennale, con risorse a valere sul Fondo, provvedendo, anche tramite soggetto all'uopo delegato, alla rigenerazione dell'Impianto secondo i termini e le modalità di cui al presente accordo, restando inteso che l'esecuzione dell'intervento non determinerà un mutamento nella titolarità del bene, che rimarrà in capo all'Ente beneficiario;
- N. L'Ente beneficiario, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, intende promuovere nell'Impianto attività sportive agonistiche anche nell'intento di rimuovere gli squilibri economico sociali;
- O. Ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- P. Con il presente accordo le Parti intendono definire i termini della collaborazione in relazione alla realizzazione dell'intervento di cui al successivo art. 2 e alla successiva gestione dell'Impianto, fermi restando tutti gli oneri dell'Ente beneficiario in relazione al bene oggetto dell'intervento

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

### **Art. 1 – Premesse ed Allegati**

Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### **Art. 2 – Oggetto dell’Accordo e dell’Intervento**

2.1 Con la sottoscrizione del presente accordo (di seguito l’ “Accordo”) le Parti intendono cooperare per la realizzazione dell’intervento denominato “\_\_\_\_\_” consistente nella \_\_\_\_\_, secondo quanto meglio indicato nel progetto \_\_\_\_\_ di cui all’Allegato 1, per lo svolgimento di attività sportive agonistiche nazionali (di seguito l’ “Intervento”).

2.2 Ai fini di cui sopra, l’Ente beneficiario, in quanto titolare dell’Impianto, autorizza il CONI ad eseguire l’Intervento e il CONI si impegna a realizzarlo - direttamente o tramite uno o più soggetti dallo stesso formalmente delegati - con risorse a valere sul Fondo, alle condizioni di cui al presente Accordo.

2.3 L’Ente beneficiario dà atto e riconosce che il CONI, al fine della migliore utilizzazione delle risorse assegnate ex art. 15 D.L. 185/2015, ha la facoltà di attribuire una diversa destinazione alle somme assegnate all’Intervento nell’ipotesi in cui vengano a mancare i presupposti oggettivi per la sua realizzazione in tempi certi, senza che l’Ente beneficiario possa pretendere alcunché al riguardo.

### **Art. 3 - Attività di competenza di CONI**

3.1 Il CONI - direttamente o tramite i soggetti delegati di cui al precedente art. 2.2 - :

- a) curerà la realizzazione dell’Intervento secondo quanto previsto dal Decreto \_\_\_\_\_;
- b) curerà gli adempimenti relativi allo svolgimento delle procedure di gara per la selezione delle imprese incaricate dei lavori previsti all’Allegato 1 e della fornitura dei materiali;
- c) curerà le fasi di realizzazione dell’Intervento fino al collaudo dell’Impianto.

Il tutto con risorse a valere sul Fondo, per un importo massimo complessivo di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_).

### **Art. 4 – Impegni dell’Ente beneficiario nel corso dell’esecuzione dell’Intervento**

4.1 L’Ente beneficiario si impegna a fornire la massima collaborazione e supporto per l’esecuzione delle attività previste all’Allegato 1.

In particolare, l’Ente beneficiario si impegna a supportare il CONI e a collaborare nell’iter amministrativo per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e permessi, fornendo al CONI, ove richiesto, apposita delega nonché la documentazione, l’assistenza, i chiarimenti, le integrazioni e gli approfondimenti richiesti.

4.2 L'Ente beneficiario, oltre a garantire la collaborazione e il supporto di cui al precedente art. 4.1, s'impegna ad adottare tempestivamente tutti gli atti, di natura amministrativa e non, che siano presupposto o conseguenza delle attività di cui al precedente art. 2; l'Ente beneficiario si impegna altresì, ove necessario, a attivarsi per l'eventuale conferenza di servizi.

4.3. L'Ente beneficiario, nel corso della realizzazione dell'Intervento, continua ad essere titolare di tutti i diritti e soggetto a tutti gli obblighi collegati alla titolarità del bene.

#### **Art. 5 - Impegni dell'Ente beneficiario ad Intervento ultimato**

5.1 L'Ente beneficiario si impegna a prendere in consegna l'Impianto entro 15 giorni dal collaudo, previa redazione di apposito verbale di consegna controfirmato dalle Parti, a decorrere dal quale i rischi relativi all'Impianto e gli oneri di manutenzione e gestione dello stesso saranno in capo all'Ente Beneficiario. Nel caso di ritardo nella presa in consegna gli oneri di gestione dell'Impianto saranno posti a carico dell'Ente beneficiario.

5.2 L'Ente beneficiario dà atto e riconosce che presupposto essenziale per la realizzazione degli Interventi con risorse a valere sul Fondo, ai sensi dell'art. 15 del D.L. 185/2015 sopra richiamato, è che le risorse del Fondo siano effettivamente erogate in favore del CONI e che gli Interventi stessi siano finalizzati alla "realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale".

L'Ente beneficiario, pertanto, si impegna espressamente:

- a. a svolgere, a propria cura e spese, tutte le attività ed ottenere tutte le autorizzazioni necessarie alla messa in esercizio dell'Impianto;
- b. a gestire direttamente e/o dare in gestione l'Impianto garantendo il potenziamento dell'attività agonistica di concerto con il CONI regionale e la diffusione della cultura dell'agonismo;
- c. a mantenere in efficienza l'Impianto;
- d. a trasmettere al CONI, al 31 dicembre di ogni anno, per almeno \_\_\_\_ anni dalla presa in consegna di cui al precedente art. 5.1, una relazione circa l'attività svolta nell'Impianto che sarà pubblicata sul sito istituzionale del CONI, restando inteso che il CONI, anche mediante il CONI regionale sentita la Federazione di riferimento, potrà proporre all'Ente beneficiario ulteriori misure per la migliore utilizzazione dell'Impianto per il perseguimento dei fini di cui all'art. 15 D.L. 185/2015.

#### **Art. 6 - Decorrenza e durata dell'Accordo**

L'efficacia del presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione; il presente Accordo continuerà ad essere efficace per almeno \_\_\_\_ anni dalla presa in consegna dell'Impianto ai sensi del precedente art. 5.1 e comunque fino a che non saranno completamente adempiute tutte le obbligazioni nascenti dalla stessa.

## **Art. 7 – Domicilio e comunicazioni**

7.1 Le Parti eleggono domicilio presso la sede indicata nel presente Accordo; qualsiasi variazione dovrà essere comunicata nei modi di cui al successivo art. 7.2.

7.2 Tutte le comunicazioni, notifiche e documenti relativi all'Accordo dovranno essere inviati, a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi, pena l'invalidità delle comunicazioni, notifiche e documenti stessi:

- Per CONI:

PEC: \_\_\_\_\_

c.a.: \_\_\_\_\_

- Per l'Ente beneficiario:

PEC: \_\_\_\_\_

c.a.: \_\_\_\_\_

## **Art. 8 – Incedibilità e modifiche all'Accordo**

8.1 L'Accordo e i relativi diritti e obblighi non possono essere ceduti a terzi.

8.2 Qualsiasi modifica o integrazione del presente Accordo, per essere pienamente valida ed efficace, dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

## **Art. 9 – Clausola risolutiva**

L'inadempimento da parte dell'Ente beneficiario agli obblighi di cui ai precedenti artt. 4 e 5 comporterà la risoluzione automatica del presente Accordo ex art. 1456 c.c. e - salvo l'eventuale maggior danno - l'obbligo di ripetizione delle somme impiegate per l'esecuzione dell'Intervento, maggiorate degli interessi.

## **Art. 10 – Tentativo di conciliazione – Foro competente**

**10.1** Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente Accordo, le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via bonaria. A tal fine le Parti si impegnano a comunicare per iscritto l'oggetto ed i motivi della contestazione e ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 7 (sette) giorni dalla ricezione della contestazione e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 7 (sette) giorni.

**10.2** Ove il tentativo di conciliazione di cui al precedente art. 10.1 non andasse a buon fine, per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

#### **Art. 11 – Consenso trattamento dei dati personali**

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa di cui all'art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla "Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali" (qui di seguito il "Codice Privacy"), in ordine al trattamento ad alla comunicazione dei dati forniti all'atto della stipula del presente Accordo e/o successivamente acquisiti nel corso del relativo rapporto contrattuale.

Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente Accordo il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

**CONI**

---

*Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.*

BOZZA ACCORDO INTERVENTI SPORT E PERIFERIE